

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2213

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ONGARO, FLEGO, MAGISTRONI, CALDEROLI, PADOAN, BERTOTTI, MAGNABOSCO, MAURIZIO BALOCCHI, AIMONE PRINA, FRONTINI, BONATO, LATRONICO, POLLI, COMINO, ALDA GRASSI, OSTINELLI, GIANMARCO MANCINI, ANTONIO MAGRI, ORESTE ROSSI, MARONI, PIVETTI, LEONI ORSENIGO, CONCA, MATTEJA, MAZZETTO, BRAMBILLA, PROVERA

Modifiche agli articoli 330 e 339 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

Presentata il 4 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGI! — L'uso e la detenzione degli apparati ricetrasmittenti in gamma civile, militare e radioamatoriale sono vietati a chi non sia munito di apposita patente e licenza rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, mentre la vendita di tali apparati è libera.

Manca una normativa che permetta il sequestro immediato da parte delle forze dell'ordine, senza l'autorizzazione del magistrato, degli apparati detenuti abusivamente in automobile o sui veicoli pesanti. Inoltre l'attuale legge consente all'abusivo, cui vengono sequestrati gli apparati, di

denunciare le forze dell'ordine per abuso di potere ed appropriazione indebita. Spesso capita che al radioamatore colto in flagrante, sia revocata la licenza d'uso della stazione radio, mentre all'abusivo non è irrogata alcuna sanzione, involgendo chiunque all'abusivismo in tale settore.

Il reato perpetrato da chi intercetta, disturba e falsifica comunicazioni radio delle forze dell'ordine potrebbe ricadere nella normativa antiterrorismo e antimafia, ma nessuno si avvale di questa possibilità per punire i colpevoli. Si ricorda

che in Italia vi sono circa 100.000 radioamatori muniti di patente e di licenza, a fronte di oltre 3 milioni di apparati ricetrasmittenti venduti negli ultimi anni. Difficile pensare che ogni radioamatore possa permettersi trenta apparati, causando disturbi su tutte le frequenze radioamatoriste e non.

Vi sono associazioni nazionali, tra le quali l'Associazione radioamatori italiani (A.R.I.) che installano (ottenendone inespugnabilmente l'autorizzazione) ponti radioamatoriali cosiddetti « alfa » a passi di canalizzazione dimezzata (12,4 kHz di legge) che oltre ad essere fuorilegge, rendono impraticabili le frequenze regolari adiacenti. In merito, si precisa che l'attuale tecnologia non consente una banda selettiva ristretta ai 12,5 kHz. Inoltre, sarebbe utopistico pensare che tutti i radioamatori cambierebbero i loro apparati, qualora si raggiungesse tale traguardo tecnologico.

Dal 1983 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non ha ancora approvato il nuovo stralcio di regolamento di esecuzione delle disposizioni del libro IV, capo II, sezione III del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, diretto a disciplinare il rilascio delle licenze per ponti ripetitori alle associazioni radioamatoriali legalmente costituite.

La gestione dell'informazione in caso di calamità naturali, disastri ed incidenti di ogni genere è, oltre alla sperimentazione, uno dei principali obiettivi dei radioamatori. Da molto tempo la loro efficienza e insostituibilità in caso di interventi di protezione civile è stata ampiamente provata come è avvenuto durante le varie catastrofi che hanno afflitto negli ultimi anni il nostro Paese. Quindi, per tale motivo, l'obiettivo dei radioamatori, contrariamente agli utenti in banda civile, è quello di poter trasmettere il più lontano possibile, senza avere confini di livello regionale perché questi non rappresentano un limite invalicabile per le onde radio.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna ad ogni regione un massimo di sette ponti ripetitori in VHF e

sette in UHF, dando così prova di una profonda incompetenza in materia per i motivi sopra citati. Tali ponti sono enormemente esuberanti per regioni come la Liguria, ma estremamente carenti per altre come la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Lazio e così via.

Le frequenze attualmente disponibili in VHF e UHF sono:

VHF 50.000-50.0125 MHz solo in ssb

VHF 144.000-146.000 MHz

UHF 432.000-433.995 MHz condivisa con i militari

UHF 435.000-436.000 MHz;

altri Paesi allineati da anni alle norme I.A.R.U. dispongono di:

VHF 50.000-50.200 MHz anche in FM3

VHF 144.000-148.000 MHz

UHF 432.000-438.000 MHz

ovvero circa il doppio dello spazio attualmente a noi concesso.

La soluzione per ovviare a tali problemi è quella di modificare l'articolo 330 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, al fine di:

a) permettere l'installazione di un maggiore numero di ponti ripetitori, verificandone comunque la compatibilità reciproca e legando la pianificazione al bacino di utenza e non ai confini regionali;

b) obbligare i presidenti delle associazioni dei radioamatori a mantenere efficienti e funzionanti i ponti ripetitori di cui hanno licenza, pena la decadenza dell'autorizzazione, al fine di evitare che decine di ponti giacciono da anni nei « cassettei o negli armadi », impedendo ad altre associazioni l'installazione di ponti su quella frequenza.

Inoltre si propone la modifica dell'articolo 339 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, al fine

di esercitare un migliore controllo sulla vendita e sul reale utilizzo delle apparecchiature da parte dei cittadini, in conformità alle norme ed ai requisiti del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 330 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il numero di ponti installabili è legato al bacino di utenza della zona ed è stabilito dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa consultazione dei responsabili delle associazioni dei radioamatori.

I presidenti delle associazioni dei radioamatori devono impegnarsi a mantenere efficienti e funzionanti i ponti ripetitori di cui hanno licenza, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa ».

ART. 2.

1. All'articolo 339 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« È severamente vietata la vendita di apparati ricetrasmittenti a chi non esibisca corrispondente licenza di uso e installazione, con esclusione degli apparati per la gamma CB.

I commercianti devono registrare il nome, il cognome, l'indirizzo, il numero di patente e di licenza dell'acquirente, nonché i dati tecnici, la marca, il tipo e il numero di matricola dell'apparecchio venduto, e devono comunicarli alla questura ».